

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

composta dai Signori:

- Avv. Andrea CARANCI

- Dott. Luigi CASO

- Avv. Michele PIRO

Presidente

Giudice componente

Giudice componente

riunitasi in data 21 settembre 2022 in Roma, Stadio Olimpico, Curva Nord, presso la sede della Federazione Italiana Rugby per discutere e deliberare sul Reclamo presentato dal tesserato Andrea Nicolò Spadoni avverso la Decisione del Tribunale Federale n. 4 s.s. 2021/2022, presente la Procura Federale nelle persone del Procuratore Federale Avv. Salvatore Bernardi e del Sostituto Procuratore Federale Avv. Flavio Cioccarelli, ha emesso la seguente

DECISIONE n. 1/S.S. 2022-2023

§§§ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tesserato Andrea Nicolò Spadoni ha proposto reclamo alla Corte di Appello avverso la Decisione n. 4 / S.S. 2021-2022 del Tribunale Federale, con la quale ne è stata disposta la radiazione dalla Federazione Italiana Rugby.

Il primo giudice ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato per la violazione degli artt. 20 e 31 del Regolamento di Giustizia FIR, e comminato l'irrogazione della sanzione, aggravata ai sensi dell'art. 15, lett. a).

Avverso tale decisione ha proposto reclamo il tesserato, con unico motivo intitolato



"Sulla rideterminazione della pena", ivi assumendo che la sanzione massima della radiazione avrebbe violato il criterio di proporzionalità.

Il reclamante ha sostenuto che la radiazione dovrebbe ".... essere riservata ai soli casi in cui il tesserato ha dimostrato un distacco assoluto e totale dai valori dello Sport ..." e che, avendo il signor Spadoni, nel corso del giudizio, "... riferito circostanze veritiere ed attendibili, dimostrando l'evidente unica intenzione di non sottrarsi alla propria responsabilità e consapevolezza della gravità del fatto a lui addebitato", avendo tenuto un comportamento processuale che "... denota sicura resipiscenza da parte del condannato il quale, ha espresso sentimenti di rammarico per la triste vicenda dimostrando, in tal modo, notevole attaccamento e profondo rispetto ai valori fondamentali condivisi dalla stessa Federazione Italiana Rugby", ha richiesto l'applicazione del minimo edittale in riforma della decisione di primo grado.

Per la discussione del procedimento d'appello veniva fissata, "in presenza", l'udienza del 15 settembre 2022, ore 16.00; preso atto della indisponibilità della sede federale per la data ed orario indicato nel provvedimento (la sede FIR ove si tengono le udienze è sita all'interno dello Stadio Olimpico, quel giorno chiuso per motivi di sicurezza, sin dalle ore 16.00, dovendo ospitare nella serata un incontro internazionale di calcio) veniva disposta la trattazione in modalità telematica, al fine di non procrastinare oltre la definizione del reclamo; tuttavia, pervenuta la segnalazione di un legittimo impedimento in capo al difensore del signor Spadoni, si procedeva a rifissare l'udienza per il giorno 21 settembre, nuovamente in presenza.

Tale decisione veniva contestata dal reclamante, che ha insistito affinché venisse disposta la trattazione telematica, richiesta respinta dal Presidente della Corte in

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico - 00135 Roma federugby.it T +39 06 45213131 F +39 06 45213176 giustizia@federugby.it giustizia@pec.federugby.it



considerazione dell'opportunità di procedere nel vivo contraddittorio delle parti, stante la oggettiva delicatezza del procedimento.

Nonostante la tempestiva comunicazione del rigetto della istanza, in tempi tali da consentire alla parte ed al suo patrono di provvedere a quanto necessario per presenziare, ovvero per partecipare a mezzo sostituto all'udienza, nessuno è comparso innanzi alla scrivente Corte.

Per completezza, va evidenziato che l'Avv. Luca Giammusso, difensore del signor Spadoni, in data 19 settembre 2022 aveva comunicato la propria impossibilità a presenziare per "motivi strettamente personali" non meglio circostanziati, ed inviato in allegato alla propria email "note difensive" che sono state acquisite al processo, con le quali ha dedotto che la sanzione disciplinare inflitta non sarebbe conforme alla legge, atteso che l'art. 20 n. 5 del R.d.G. prevede la interdizione da un mese a tre anni e l'art. 31 quella della deplorazione o interdizione sino ad un mese e 15 giorni.

Ciò posto, postulata una "palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto per la sua manifesta irragionevolezza" veniva richiesto alla scrivente Corte di rideterminare la sanzione in conformità dei principi di legge, determinandone la misura in corrispondenza del minimo edittale e con un minimo aumento per la ritenuta recidiva, essendo quella comminata dal Tribunale diversa per specie ovvero superiore per quantità a quanto corretto.

Durante lo svolgimento dell'udienza la Procura Federale ha ampiamente ripercorso le vicende che nel grado *a quo* avevano condotto alla condanna del reclamante evidenziando, tra l'altro, i gravi effetti che il comportamento del signor Spadoni ha prodotto in punto di credibilità della stessa Federazione nazionale, avendo egli assunto una iniziativa idonea ad incidere su un sistema di valutazione della

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico - 00135 Roma federugby.it T +39 06 45213131 F +39 06 45213176 giustizia@federugby.it giustizia@pec.federugby.it



qualità degli arbitri avente rilevanza internazionale, mai prima verificatisi in alcun contesto, profittando nella natura "aperta" del sistema informatico concesso in uso alla FIR da parte di WORLD RUGBY.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Una sintetica considerazione di ordine preliminare si impone, prima di entrare nel merito della decisione.

Tanto la parte quanto il suo difensore non hanno preso parte all'udienza di trattazione del reclamo.

La Corte ha ritenuto legittimo e doveroso procede in loro assenza considerata la natura del processo sportivo, improntata alla informalità e tesa alla rapida definizione del contenzioso disciplinare, tenuto altresì conto del fatto che della data di udienza e della relativa modalità di trattazione era stata data tempestiva comunicazione alla parte ed al suo avvocato, così da assicurare pienamente il diritto di difesa, comunque esercitato dal difensore a mezzo delle note inviate in data 19 settembre.

Quanto al merito, si osserva:

con l'atto di reclamo è stata richiesta la rideterminazione della pena sulla base di affermazioni che, tuttavia, non trovano conforto nella documentazione acquisita al processo.

Premesso che nell'impugnazione non viene affatto circostanziato "dove e quando" il signor Spadoni avrebbe riferito circostanze veritiere ed attendibili in ragione delle quali il percorso argomentativo del Tribunale Federale andrebbe disatteso, né "dove e quando" il reclamante avrebbe espresso sentimenti di rammarico e

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico - 00135 Roma federugby.it

T +39 06 45213131 F +39 06 45213176

giustizia@federugby.it giustizia@pec.federugby.it

4



dimostrato notevole attaccamento e profondo rispetto ai valori dello sport, va comunque evidenziato che la puntuale ed articolata ricostruzione storica della vicenda contenuta nella decisione di primo grado, e non oggetto di puntuale censura, attesta esattamente la ricorrenza di quel "distacco assoluto e totale dei valori dello Sport" che la stessa parte reclamante afferma necessaria affinché possa essere comminata la sanzione della radiazione.

In estrema sintesi, il Tribunale ha accertato che il signor Spadoni è intervenuto in più occasioni a modificare il sistema informatico ove sono registrate le valutazioni della qualità ("accuracy") delle decisioni arbitrali, modificando unilateralmente quelle del proprio supervisore, dichiarando dapprima di non sapere cosa fosse successo allorché venne interrogato in merito all'accadimento, salvo rivendicare la legittimità del proprio operato, ma soltanto una volta posto di fronte all'inconfutabile prova che gli interventi che erano stati posti in essere provenivano dal proprio indirizzo informatico.

La decisione di primo grado evidenzia come il comportamento tenuto dal signor Spadoni, oltre a violare i principi enunciati nell'art. 20 del Regolamento di Giustizia, ha danneggiato gravemente l'immagine della stessa Federazione, di fronte all'intera comunità sportiva mondiale, attestata dal coinvolgimento di WORLD RUGBY nell'accertamento dell'illecito perpetrato.

Né la tesi del pentimento e resipiscenza trova conforto negli atti del processo, avendo il signor Spadoni, piuttosto, ricondotto l'iniziativa disciplinare di cui trattasi ad intenti persecutori nei suoi confronti.

Il signor Spadoni, dunque, non solo ha violato i principi di lealtà, correttezza e probità, da osservare in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale posti dall'art. 20 co. 1 R.d.G., ma si è anche reso protagonista di illecito

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico - 00135 Roma federugby.it

T +39 06 45213131 -F +39 06 45213176

glustizia@federugby.it giustizia@pec.federugby.it 5



arbitrale per aver rifiutato di prestare, nella propria qualità di arbitro, la collaborazione richiesta dal signor Roland e dai vertici della categoria, ex art. 31, comma I°, lett. c. del medesimo Regolamento.

Sotto il profilo strettamente tecnico l'applicazione della sanzione della radiazione appare conforme alla normativa che, in caso di recidiva, rimette alla discrezionalità dell'organo disciplinare di aumentare la pena riferita ad un parametro pecuniario o temporale sino al doppio del massimo previsto dell'infrazione, ovvero di infliggere la sanzione immediatamente più grave (art. 15, comma 1).

Recidiva che, giusta l'art. 6 R.d.G., è indicata sub lettera "f." quale sanzione immediatamente più grave dell'interdizione (elencata alla lettera "e.").

Quanto, infine, ai profili sollevati nelle "note difensive" prodotte dal difensore delle reclamante in prossimità della pubblica udienza, ritiene la Corte d'Appello che la sanzione della radiazione sia tutt'altro che irragionevole e che, piuttosto, sia adeguata alla vicenda.

La esclusione del signor Andrea Nicolò Spadoni dalla comunità sportiva, quale effetto della radiazione, appare ineccepibile tanto più se si consideri il ruolo ricoperto, quello di arbitro, al quale, semmai, si richiede ancor più che ad altre categorie di tesserati un comportamento assolutamente e rigorosamente consono, in linea con quei principi di lealtà, probità, correttezza che l'Ordinamento sportivo, ancor prima che la norma, impone a tutti gli associati.

L'aver deliberatamente alterato giudizi di natura squisitamente tecnica sulle proprie prestazioni, con l'effetto, tra l'altro, di alterare il ranking personale in un contesto finalizzato, anche, a comparare la qualità prestazionale dei singoli all'interno della comunità arbitrale in vista della designazione dei direttori di gara

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico - 00135 Roma federugby.it

T+39 06 45213131 F+39 06 45213131

giustizia@federugby.it giustizia@pec.federugby.it



nelle diverse competizioni, nazionali ed internazionali, l'aver pervicacemente negato fatti la cui verità è stata accertata oltre ogni ragionevole dubbio, l'aver inteso attribuire la causa prima del procedimento disciplinare non già a doverose iniziative quanto, piuttosto, ad intenti persecutori che non trovano alcun obiettivo riscontro, sono tutti elementi convergenti che confermano, semmai, un'indole gravemente restìa ad accettare le "regole di gioco" e rispettare i principi posti dall'art. 20 del Regolamento di Giustizia, e che costituiscono gli elementi considerati da questo giudice nella propria decisione.

P.Q.M.

la Corte Federale di Appello rigetta il reclamo e conferma la decisione n. 4 s.s. 2021-2021 emessa in data 22.06/07.07.2022 del Tribunale Federale.

Dispone incamerare la tassa reclamo.

Roma, 24.9.2022

Il Presidente della Corte Federale di Appello

(Avv. Andrea Caranci)

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

11. 26/09/2022

PUBBLICATA
26/09/2022